

	Repertorio Numero 11.915	Numero 9.299
	31 marzo 2022	
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo	
	in Genova, Via dei Tre Pini civico ottantuno, alle ore 20,45.	Registrato Agenzia Entrate di Genova il 01/04/2022 al n. 11811 - 1T Euro 200,00
	Innanzi a me Dottor MASSIMO CHIABRERA, Notaio in Genova, in-	
	scritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e	
	Chiavari.	
	E' presente il Signor:	
	PAOLO ACANTI, nato in Genova (GE), il 10 aprile 1974, domici-	
	liato in Genova (GE), Via Marcello Staglieno, 10/20S, nella	
	sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, legale rap-	
	presentante della SPAZZAPNEA-ENTE DEL TERZO SETTORE, con sede	
	in Genova (GE), Via Marcello Staglieno, 10/20S, Codice Fiscale	
	n. 95231140104.	
	Tale Signor Comparente, della identità personale del quale io	
	Notaio sono certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi di-	
	chiara essere qui costituita in forma totalitaria l'Assemblea	
	della predetta Associazione per discutere e deliberare sul se-	
	guente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	- Modifica dello Statuto.	

	Ed invita me Notaio a redigere il Verbale dell'Assemblea medesima.	
	Al che, aderendo io Notaio, dò atto di quanto segue:	
	A sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Comparente, il quale constata:	
	- è presente l'Organo di Amministrazione dell'Associazione	
	nelle persone del Comparente, Presidente nonchè dei Signori	
	PAOLO CLERICI, SALVATORE POLIZZI, ANDREA PUNGOLINO;	
	degli associati sono presenti i Signori	
	MATTEO RUM, MARINA MINETTI;	
	presenti in teleconferenza i Signori:	
	CINZIA CALAPAI (Segretario), SIMONE VILLA (Consigliere), CHRISTIAN SPADAROTTO (Consigliere), SARA VENTURINI (Consigliere),	
	MASSIMILIANO BURLANDO (Consigliere)	
	rispettivamente ai numeri	
	+393477861***; +393486091***; +393485662***; +393493111***;	
	+393280881***;	
	- non esistono situazioni di esclusione dal diritto al voto;	
	- non esiste Organo di Controllo.	
	Il Presidente, constatato quanto sopra, dichiara la presente	
	Assemblea legalmente costituita in forma totalitaria e passa	
	quindi alla trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno.	
	Il Presidente espone all'Assemblea i motivi per cui ritiene	
	opportuno adottare un nuovo testo di Statuto Sociale ai fini	
	dell'iscrizione presso il RUNTS, come organizzazione di volon-	

tariato.

Su invito del Presidente, io Notaio dò lettura all'Assemblea dello Statuto che, scritto su ventidue facciate e parte della ventitreesima di sei fogli di carta uso bollo si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione del Comparente e di me Notaio.

L'Assemblea, udito quanto sopra, dopo esauriente discussione, a voti unanimi

delibera

di approvare in ogni sua parte lo Statuto che regolerà la vita dell'Associazione quale Organizzazione di Volontariato nel testo come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi su cui deliberare, di tutto quanto sopra richiesto, io Notaio ho redatto e ricevuto il presente Verbale e l'ho letto all'Assemblea che, unanime lo approva e quindi il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,20.

Il Comparente autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs 196/2003 e del Reg. U.E. n. 679/2016 GDPR, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Il presente Verbale, scritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me occupa tre facciate e parte della quarta

facciata di un foglio di carta uso bollo e viene sottoscritto

	dal Comparente e da me Notaio.	
--	--------------------------------	--

Firmato: PAOLO ACANTI	
-----------------------	--

	MASSIMO CHIABRERA NOTAIO	
--	--------------------------	--

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO NUMERO 11915/9299

STATUTO

SPAZZAPNEA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **SPAZZAPNEA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**, che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

	tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente marino	
	e costiero, lacustre e fluviale, la conservazione dell'ecosistema marino, lacustre e fluviale, con lo scopo di far regredire l'inquinamento in ambito nazionale ed internazionale.	
	L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:	
	a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;	
	b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;	
	c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;	
	d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in	

caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione che persegua le stesse finalità e, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. In caso di associati enti/imprese/società, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente/impresa/società;

g) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o parte-

	cipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e	
	idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,	
	delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è am-	
	nesso il voto per corrispondenza sempreché l'associazione ab-	
	bia rilevanza a livello nazionale;	
	h) intrasmissibilità della quota o contributo associativo e	
	non rivalutabilità della stessa.	
	L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della	
	propria attività, ai principi di democraticità interna della	
	struttura, di elettività delle cariche associative e ricono-	
	sce, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle	
	pari opportunità.	
	L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvaler-	
	si di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando	
	ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità.	
	I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai	
	principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine	
	di consentire l'effettiva partecipazione della compagine asso-	
	ciativa al conseguimento dei fini sociali.	
	L'Associazione opera esclusivamente per il perseguimento di	
	fini di solidarietà sociale nell'ambito di interventi e servi-	
	zi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle con-	
	dizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali, di cui all'articolo 5, comma 1, lette-	

	ra e) del D Lgs 117/17 e mette in atto, soprattutto in forma	
	di volontariato, ogni attività necessaria o opportuna per la	
	realizzazione del proprio oggetto, ivi incluse, a titolo esem-	
	plificativo e non esaustivo, nei seguenti ambiti:	
	promozione e organizzazione di attività di volontariato per	
	gli scopi dell'Associazione;	
	attività di pulizia dei fondali marini e delle spiagge dei la-	
	ghi e dei fiumi;	
	svolgimento di attività di educazione ambientale e sensibiliz-	
	zazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;	
	organizzazione di convegni, seminari, conferenze sui temi ri-	
	compresi nel proprio oggetto, o ad esso inerenti o con esso	
	collegati;	
	organizzazione di ogni altra attività, senza fini di lucro,	
	che, direttamente e/o indirettamente, sia finalizzata al per-	
	seguimento dei fini istituzionali nell'ambito di tute-	
	la/valorizzazione/conservazione della natura e dell'ambiente;	
	l'acquisizione in varie forme, incluse detenzione, godimento,	
	proprietà o altro diritto reale e la gestione diretta o indi-	
	retta di beni mobili ed immobili ed in particolare aree d'in-	
	teresse naturalistico, la promozione e la tutela di queste ul-	
	time al fine di preservarle da eventuali minacce e di realiz-	
	zare le strutture necessarie alla pubblica fruizione e alla	
	conduzione di programmi di educazione ambientale;	
	attività di ricerca scientifica di particolare interesse so-	

ciale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del D Lgs 117/17;

promozione di progetti, studi e ricerca scientifica nel campo della conservazione, della promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della tutela, valorizzazione e gestione dell'ambiente;

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione delle finalità istituzionali e al reperimento di fondi, al fine di perseguire gli scopi sociali;

aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire;

svolgere operazioni commerciali a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie, strumentali e utili al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività di interesse generale da tutte le fonti, nei modi coerenti con i fini statutari e nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 7 del D Lgs 117/2017.

L'Associazione non può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, salvo, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, le attività diverse da quelle di interesse generale, che siano direttamente connesse, secondarie e strumenta-

li rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale.

E' esclusa, in ogni caso, l'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e ss. mm. ii.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse

generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla

prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle at-

	tività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona	
	giuridica);	
	- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi	
	quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.	
	ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati	
	1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.	
	2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:	
	☐ partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto,	
	purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;	
	☐ godere del pieno elettorato attivo e passivo;	
	☐ essere informati sulle attività dell'organizzazione e	
	controllarne l'andamento;	
	☐ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli	
	organi sociali e ai sensi di legge;	
	☐ recedere dall'appartenenza all'organizzazione	
	☐ esaminare i libri sociali, facendone preventiva richie-	
	sta scritta all'Organo di amministrazione.	
	3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:	
	☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento	
	interno;	
	☐ rispettare le delibere degli organi sociali;	
	☐ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon	
	funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle	
	attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;	

	versare la quota associativa secondo l'importo annual-	
	mente stabilito;	
	non arrecare danni morali o materiali	
	all'organizzazione.	
	ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria	
	1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività,	
	si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei	
	propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.	
	2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo perso-	
	nale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né	
	indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo neanche dal beneficiario.	
	3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spe-	
	se effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre-	
	stata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente sta-	
	biliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono ri-	
	spettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.	
	4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il vo-	
	lontario è associato o tramite il quale svolge la propria at-	
	tività volontaria.	
	5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- ☐ Assemblea degli associati
- ☐ Organo di amministrazione
- ☐ Presidente
- ☐ Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- ☐ Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ☐ approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati;
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e

tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consi-

gliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- ☐ elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- ☐ amministra l'organizzazione;
- ☐ predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- ☐ realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- ☐ decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternati-

va costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

☐ al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

☐ attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto

in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito

nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato: PAOLO ACANTI

MASSIMO CHIABRERA NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor MASSIMO CHIABRERA Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale sul supporto analogico.
Genova, 1° aprile 2022.